

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1978, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1978, n. 26 concernente: « Norme per lo scioglimento e il trasferimento delle funzioni degli enti comunali di assistenza (E.C.A.) ».

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Alla legge regionale 8 giugno 1978, n. 26 concernente « Norme per lo scioglimento e il trasferimento delle funzioni degli enti comunali di assistenza (E.C.A.A.) » sono apportate le seguenti modifiche:

1) il secondo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dalla stessa data le funzioni, il personale e i beni di ciascun E.C.A., anche se tali beni sono ubicati nel territorio di altri Comuni, sono trasferiti al Comune in cui lo stesso E.C.A. ha sede ».

2) il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli E.C.A. il 18 marzo 1978, data di entrata in vigore della legge regionale 14 marzo 1978, n. 15, è assegnato ai rispettivi Comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

3) l'ultimo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Tale personale, a decorrere dalla data di inquadramento, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L. e all'INADEL ».

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 21 luglio 1978

Tomelleri